

## SEMINARIO

# IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI RSPP E LE MODIFICHE SULLA FORMAZIONE PER I LAVORATORI

Le modifiche sulla formazione per RSPP, ASPP, Lavoratori e  
altre figure con il nuovo  
Accordo Stato-Regioni

**Antonio LEONARDI**

*Componente del Coordinamento delle Regioni e del GdL For.*

*Componente Commissione Consultiva Permanente*

*Componente GdI Sicurezza CNI*

*Direttore Area Tutela e Sicurezza nei luoghi di lavoro ASP Catania*





## PREMESSE

### **NECESSITÀ DI PROCEDERE AD UNA REVISIONE DELL'ACCORDO DEL 26 GENNAIO 2006**



**non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera *m-bis*), del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore**

## rivisitati anche

- gli Accordi del 21 dicembre 2011 → *eliminato e qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D. Lgs. n. 81/2008*
- la modalità **e-learning** => ***rivisitato e sostituito l'Allegato I con il nuovo Allegato II*** superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina
- dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente "*le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori*" al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa
- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, => **NO formazione ripetitiva**

Nella tabella sottostante si riportano le premesse dell'Accordo che individuano sin da subito gli obiettivi principali e le novità in esso contenute:

1	Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni all'articolo 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
2	ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore;
3	ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;
4	reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex artt. 34 e 37 e dalle successive linee interpretative del 25 luglio 2012 con quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D. Lgs. n. 81/2008;
5	si è, inoltre, proceduto ad una modifica del punto 9.2 dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente "le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori" al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa;
6	in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il presente Accordo reca nell'allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro

# LA STRUTTURA DEL NUOVO ACCORDO

## ALLEGATO A

**Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili e Addetti dei servizi di Prevenzione e Protezione e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008**

Punto 1	Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione (vedi successivo paragrafo 2.5) <ul style="list-style-type: none"><li>• Elenco classi di Laurea</li><li>• Criterio esonero per percorsi formativi frequentati formativi</li></ul>
Punto 2	Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento (vedi successivo paragrafo 3.3) <ul style="list-style-type: none"><li>• Elenco Soggetti Formatori</li><li>• Specifica requisito rappresentatività per Organismi Paritetici e Associazioni Datoriali e Sindacali</li></ul>
Punto 3	Requisiti dei docenti (vedi successivo paragrafo 3.5)
Punto 4	Organizzazione dei corsi (vedi successivo paragrafo 3.5)
Punto 5	Metodologia di insegnamento e apprendimento (vedi successivi paragrafi 2.2 e 2.3) <ul style="list-style-type: none"><li>• Introduzione Allegato IV - Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi</li><li>• Revisione modalità E-Learning – Allegato II</li></ul>

# LA STRUTTURA DEL NUOVO ACCORDO

## ALLEGATO A

**Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili e Addetti dei servizi di Prevenzione e Protezione e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008**

Punto 6	<p>Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo (vedi successivo paragrafo 2.4)</p> <p>Modulo A - 28 ore</p> <p>Possibilità di ricorso alla modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II</p> <p>Adeguamenti contenuti al nuovo contesto normativo</p> <p>Articolazione in Unità Didattiche (UD)</p> <p>Modulo B</p> <p>Ridefinizione generale dei contenuti in Unità Didattiche (UD)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modulo B - modulo base comune da 48 ore</li><li>• Previste 4 specializzazioni: SP1 - agricoltura e pesca 12 ore, SP2- cave e costruzioni 16 ore, SP3 - sanità residenziale 12 ore SP4- chimico e petrolchimico 16 ore</li><li>• Modulo C - 24 ore</li></ul> <p>Nuova articolazione dei contenuti in Unità Didattiche (UD)</p>
Punto 7	<p>Valutazione degli apprendimenti (vedi successivo paragrafo 2.6)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modulo A: test ed eventuale colloquio</li><li>• Modulo B: test, simulazione ed eventuale colloquio</li><li>• Modulo C: test e colloquio</li></ul>
Punto 8	<p>Riconoscimento formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo b (vedi successivo paragrafo 2.8)</p>
Punto 9	<p>Aggiornamento (vedi successivo paragrafo 2.7)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ridefinizione monte ore minimo nel quinquennio: 20 per ASPP e 40 per RSPP</li><li>• Modalità operative</li><li>• Modifiche all' Allegato XIV del d.lgs. 81/08 (vedi successivo paragrafo 3.4)</li></ul>

# LA STRUTTURA DEL NUOVO ACCORDO

## ALLEGATO A

**Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili e Addetti dei servizi di Prevenzione e Protezione e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del**

**d.lgs. n. 81/2008**

Punto 10	Decorrenza aggiornamento (vedi successivo paragrafo 2.7)
Punto 11	Attestazioni(vedi successivo paragrafo 2.6)
Punto 12	<p>Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (vedi successivo capitolo 3)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (3.5)</li><li>• Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione (3.1?)</li><li>• Riconoscimento della formazione del medico competente (3.6?)</li><li>• Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (3.6?)</li><li>• Formazione dei lavoratori somministrati (3.1)</li><li>• Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3 (?)</li><li>• E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37</li><li>• Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (3.5)</li><li>• Modifiche all'accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34 (3.1)</li><li>• Modifiche all'accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37 (3.1)</li><li>• Modifiche all'accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 (3.1)</li><li>• Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati (?)</li></ul>
punto 13	Entrata in vigore

# LA STRUTTURA DEL NUOVO ACCORDO

## GLI ALTRI ALLEGATI

**ALLEGATO I**



**ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA PER L'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 32**

**ALLEGATO II**



**REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SSL IN MODALITA' E-LEARNING**

**ALLEGATO III**



**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 98/2013 (D.L. N. 69/2013)  
SISTEMA DI CREDITI FORMATIVI TRA PERCORSI FORMATIVI EQUIVALENTI**

**ALLEGATO IV**




**INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI**

**ALLEGATO V**



**TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI SOGGETTI CON RUOLI IN MATERIA DI PREVENZIONE**





# I TRE MODULI FORMATIVI E I CONFRONTI CON AGLI ACCORDI DEL 2006

## **adeguamento al mutato quadro normativo**

a seguito della entrata in vigore

- del D.Lgs. n. 81/2008
- degli Accordi 221 e 223 in tema di formazione lavoratori ex art. 37, accordo formazione datori di lavoro ex art. 34,
- dell'Accordo in tema di formazione uso attrezzature ex art. 73, comma 5,
- del D.I. del 6 marzo 2013 in tema di requisiti del formatore
- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013

**Tutti e tre i moduli hanno subito delle**  
**modifiche sostanziali**  
**in termini di contenuti e durate**

# SOGGETTI FORMATORI DEL CORSO DI FORMAZIONE E DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale **di diretta emanazione regionale o provinciale**;
- b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;



News

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, **limitatamente allo specifico settore di riferimento**;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.



# ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
- indicare i nominativi dei docenti;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
- tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione

**NOTA:** In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a **35 unità**.

## Allegato IV

Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi

# IL MODULO




Corso base e propedeutico agli altri moduli

Durata 28 ore + le verifiche di apprendimento

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

<p><b>5 UNITÀ DIDATTICHE</b> A1, A2, A3, A4, A5</p>	<p><b>OBIETTIVI FORMATIVI</b></p>	<p><b>CONTENUTI DEL MODULO</b></p>
---	-----------------------------------	--



**MODIFICHE SOSTANZIALI NEI  
CONTENUTI RISPETTO IL 2006**

## IL MODULO

**B**

è relativo alla natura dei rischi sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

### LE MODIFICHE

NON SI PARLA PIÙ DEI MACROSETTORI



L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un MODULO COMUNE a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Tale modulo è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei MODULI DI SPECIALIZZAZIONE →

# IL MODULO

E' il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP  
(gestionale)

Durata di 24 ore + le verifiche di apprendimento

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo C

4 UNITÀ DIDATTICHE C1, C2, C3, C4	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
--------------------------------------	---------------------	----------------------



**MODIFICHE SOSTANZIALI  
NEI CONTENUTI RISPETTO  
IL 2006**



# AGGIORNAMENTO ASSP-RSPP

life long learning → formazione continua nell'arco della vita lavorativa



ore minime

**ASPP: 20 ore**

**RSPP: 40 ore**



**nel quinquennio**



**È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio.**

# **VALIDITA' AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP MEDIANTE FREQUENZA AD ALTRI CORSI**

## **NON SONO VALIDI**

- **Corsi finalizzati all'ottenimento e/o aggiornamento di qualifiche specifiche quali dirigenti, preposti, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008**
- **Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4)**

# VALIDITA' AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP MEDIANTE FREQUENZA AD ALTRI CORSI

## SONO VALIDI

- corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, (valido anche il viceversa)
- corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi (valido anche il viceversa)

# DECORRENZA AGGIORNAMENTO

La decorrenza è quinquennale a partire dal Mod. B Comune

Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

- dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, *l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento*, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto

# ALLEGATO III

## Sistema di Crediti Formativi tra percorsi formativi equivalenti

### Legenda crediti

**TOTALE:** si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.

**PARZIALE:** si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.

**FREQUENZA:** si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006  Presente accordo	<u>RSPP con Modulo A</u> <b>PARZIALE</b> Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore <u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> o <u>RSPP con Modulo A e Modulo B</u> <u>Comune</u> <u>e Modulo B Specialistico SP2</u> <b>PARZIALE</b> Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *
ASPP Formazione Modulo A+B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006  Presente accordo	<p><u>ASPP con Modulo A</u> PARZIALE</p> <p>Credito: - Modulo giuridico: 28 ore</p> <p>Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore</p> <p><u>ASPP con Modulo A e Modulo B3</u> o <u>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</u></p> <p>PARZIALE</p> <p>Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore</p> <p>Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>
ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006  Presente accordo	FREQUENZA	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RSPD Moduli A + B + C	RSPD esonerato Modulo C	CSP/CSE	DL 16 ore	DL 32 ore	DL 48 ore
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	PARZIALE  Credito: Modulo A - 28 ore  Modulo B3 - 60 ore (accordo 26.1.2006) o Modulo B Comune Modulo B-SP2 Necessaria frequenza: Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 Modulo C	FREQUENZ A	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE  Credito: - Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore) Necessaria frequenza: - Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore + UD A5 4 ore) - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZ A	FREQUENZA	/	PARZIALE necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti	PARZIALE necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZ A	PARZIALE  Credito: - Modulo giuridico: 28 ore  Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	/	PARZIALE necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti



FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP Formazione Modulo A + B + C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP Formazione Modulo A + B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP con esonero art. 32	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonominato RSPP - 16 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonominato RSPP - 32 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonominato RSPP - 48 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	FREQUENZA	PARZIALE  Credito: - Modulo giuridico  Necessaria frequenza: - Modulo gestionale - Modulo tecnico - Modulo relazionale	TOTALE
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	/	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	/	/	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE  Necessaria frequenza: n. 16 ore e contenuti	TOTALE	TOTALE*	/	TOTALE



PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE  Necessaria frequenza: n. 24 ore e contenuti*	FREQUENZA	FREQUENZA	PARZIALE  Credito: - Modulo giuridico  Necessaria frequenza: - Modulo gestionale - Modulo tecnico - Modulo relazionale	/
----------	--	---	-----------	-----------	--	---

\* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		ASPP 20 ore	RSPP 40 ore	CSP/CSE 40 ore	DL 6 ore	DL 10 ore	DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 20 ore	Presente accordo	/	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ore	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d. lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 6 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 8 ore
DL 10 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	/	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore
DL 14 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	/
DIRIGENTE 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 8



RLS 4/8 ore annue	art. 37 d. lgs. n. 81/2008	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		RLS 4/8 ore	LAVORATORE 6 ore	DIRIGENTE 6 ore	PREPOSTO 6 ore
RSPP 40 – 60 - 100 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 20 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ore	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 6 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 10 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 14 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RLS 4/8 ore annue	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
LAVORATORE Formazione specifica 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	/	FREQUENZA	TOTALE
DIRIGENTE 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	/	TOTALE
PREPOSTO 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	/